

SANTO STEFANO AL MARE

PROVINCIA DI IMPERIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.29 del 10/11/2022****OGGETTO:****CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SANTO STEFANO AL MARE,
GARLENDIA, VENDONE E TESTICO PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA
ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE -
APPROVAZIONE**

L'anno duemilaventidue addì dieci del mese di novembre alle ore tredici e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PALLINI MARCELLO - Sindaco	Sì
2. PICCIRILLI DONATO - Vice Sindaco	Sì
3. GARIBALDI MARIA TERESA - Assessore	Sì
4. MINARI VARESE FRANCESCO - Consigliere	Sì
5. CORRADI GIORGIA - Consigliere	Sì
6. MILLI RAFFAELLA - Consigliere	Sì
7. VENTURA BOERI VALENTINA - Consigliere	Sì
8. ALLEVA ALESSANDRO - Consigliere	Giust.
9. BRUNO ALESSANDRO - Consigliere	Giust.
10. FERRETTI REMO - Consigliere	Giust.
11. TINI MATTEO - Consigliere	Giust.
Totale Presenti: 7	
Totale Assenti: 4	

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott. Stella Francesca il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PALLINI MARCELLO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

PREMESSO:

- Che l'art. 99 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm., dispone che il Sindaco nomini il Segretario Comunale scegliendolo tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali;
- Che l'art. 30 dello stesso decreto legislativo, prevede per gli enti locali, la possibilità di stipulare tra loro, ricorrendone le condizioni, apposite convenzioni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, prevedendo anche la costituzione di uffici comuni;

DATO ATTO che in sede di conversione del D.L. n. 78/2010 con legge 122/2010 è stata soppressa l'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e prevista la successione alla stessa, a titolo universale, del Ministero dell'Interno;

DATO ATTO altresì che la continuità delle funzioni attribuite all'Agenzia sono garantite, a livello territoriale, dalle Prefetture delle Province capoluogo di Regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle sezioni regionali, avvalendosi dei relativi uffici e personale delle sezioni regionali della stessa Agenzia;

ATTESA la necessità di procedere alla costituzione di una nuova convenzione di segreteria comunale, in considerazione del pensionamento del precedente Segretario comunale Dott. Antonino Germanotta;

RICHIAMATO l'articolo 98, comma 3, del D.Lgs 267/2000 che consente la gestione in forma associata dell'Ufficio di Segretario Comunale mediante convenzione tra Comuni e Provincia e tra Province;

RICHIAMATO, altresì, l'articolo 10 del D.P.R. n. 465/1997 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali) il quale, con specifico richiamo ad accordi per l'esercizio associato di funzioni da parte dei Comuni (e quindi anche per le Province) contempla la facoltà per gli Enti le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale della citata Agenzia, di stipulare tra loro convenzioni per l'Ufficio di Segreteria Generale;

CONSIDERATO che lo stesso articolo 10 dispone al 2 comma che le convenzioni sopra richiamate debbano stabilire le modalità di espletamento del servizio e determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso ed i reciproci obblighi e garanzie;

PRESO ATTO che a seguito di preventivi contatti e successive intese, risulta nella volontà del Sindaco del Comune di Santo Stefano al Mare, di Garlenda, di Vendone e di Testico disporre lo svolgimento in modo coordinato del servizio di Segreteria comunale degli Enti;

RITENUTO che la forma associativa della "convenzione" di cui all'articolo 30 del citato Decreto Lgs. n. 267/2000 s.m.i. costituisce lo strumento più idoneo per la gestione congiunta del servizio in argomento, con il solo obbligo di stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione tra gli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

ATTESO che i quattro Enti hanno ritenuto di ripartire l'impegno temporale del Segretario Comunale, e la spesa, in percentuali dissimili, in relazione al diverso carico di lavoro e al diverso assetto organizzativo degli Enti;

VISTO il testo di convenzione, allegato quale parte integrante al presente atto, composto da n. 10 articoli, nel quale sono indicati tutti gli elementi richiesti dal menzionato articolo 10 del DPR 465/1977, assegnando in particolare al Comune di Santo Stefano al Mare il ruolo di Ente capofila, con riferimento tra l'altro sia alla nomina del Segretario Comunale, sia alla gestione dei rapporti finanziari scaturiti dalla convenzione stessa;

EVIDENZIATO come ciascuno degli enti contraenti mantenga spazi di scelta autonoma in materia e possa recedere dalla convenzione con estrema libertà, allorché ritenga la forma congiunta non più vantaggiosa o suscettibile di modifiche alla luce di mutate condizioni organizzative o normative;

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett e) del D.Lgs 267/2000;

VISTI:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 27.05.2022, esecutiva a sensi di legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
- la Legge 56/2014;

VISTO il parere in merito alla regolarità tecnica del Vice Segretario e di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, riportati in calce alla presente proposta - resi ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 -, ed espresso successivamente al controllo di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147 bis del TUEL;

Con votazione unanime essendo n. 7 i consiglieri presenti e votanti, resa ed accertata nei modi e nelle forme di Legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la premessa in narrativa quale parte integrante del seguente dispositivo;

DI AVVALERSI, congiuntamente ai Comuni di Garlenda, Vendone e Testico, delle funzioni esercitate da un medesimo Segretario Comunale, regolando i reciproci rapporti in forma di convenzione;

DI APPROVARE lo schema di convenzione, da stipularsi con i Comuni di Garlenda, Vendone e Testico, nei termini di cui al testo di complessivi 10 articoli, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. A).

DI TRASMETTERE copia della convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi organi deliberanti, al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali e per conoscenza alla Prefettura di Genova – Albo Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

DI DARE MANDATO al Sindaco di sottoscrivere la Convenzione;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, ad unanimità di voti favorevoli essendo n. 7 i consiglieri presenti e votanti, resi in forma palese

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : PALLINI MARCELLO

Il Segretario Comunale
F.to : Stella Francesca

N. *del Registro Pubblicazioni*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 11/11/2022 al 26/11/2022 come prescritto dall'art. 124, 1 comma del D.Lgs. n. 267/2000

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Francesca Stella)

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

11/11/2022 Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000

Santo Stefano al Mare, lì 11/11/2022

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Francesca Stella)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 10-nov-2022

- ☐ In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL)
- ☐ Per il decorso di 10 giorni dalla data di affissione all'Albo Pretorio del Comune (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL)

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Francesca Stella)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Vista la proposta deliberativa di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio competente esprime parere favorevole limitatamente agli aspetti di regolarità tecnica

Il Responsabile del Servizio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Reso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000. Vista la proposta deliberativa di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole limitatamente agli aspetti di regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio

Repertorio N. _____

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SANTO STEFANO AL MARE, GARLENDIA, VENDONE E TESTICO PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE

L'anno duemilaventidue, addì _____ del mese di _____ con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 1372 del codice civile

TRA

- Il sig Marcello Pallini nato a Sanremo il 06/01/1958 Sindaco del Comune di Santo Stefano al Mare, il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Ente che rappresenta

E

- la Sig. Silvia Pittoli, nata a Albenga il 12/08/1979, Sindaco del Comune di Garlenda, il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Ente che rappresenta

E

- la Sig. Sabrina Losno, nata ad Albenga il 20/03/1971, Sindaco del Comune di Vendone, il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Ente che rappresenta

E

- la Sig. Lucia Moscato, nata a Campobasso il 05/11/1965, Sindaco del Comune di Testico, il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Ente che rappresenta

PREMESSO

- Che il Comune di Santo Stefano al Mare con deliberazione consiliare n. _____ del _____, esecutiva;
- Che il Comune di Garlenda con deliberazione consiliare n. ____ del _____, esecutiva;
- Che il Comune di Vendone con deliberazione consiliare n. ____ del _____, esecutiva;
- Che il Comune di Testico con deliberazione consiliare n. ____ del _____, esecutiva;

hanno stabilito di svolgere in forma associata il Servizio di Segreteria Comunale, avvalendosi di un unico Segretario Comunale per quattro Comuni.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO E FINE

1. I Comuni di Santo Stefano al Mare, Garlenda, Vendone e Testico stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria Comunale, ottenendo un risparmio della relativa spesa a beneficio dei rispettivi Enti.

ART. 2 - MODALITA' OPERATIVE

1. Con la presente convenzione i quattro Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera nei rispettivi Enti.

2. Le prestazioni del Segretario Comunale saranno articolate in modo da assicurare la sua presenza presso ciascun Comune, per un numero di ore lavorative proporzionale alle esigenze, alla dimensione ed all'articolazione degli apparati burocratici degli Enti convenzionati.

3. Di norma il Segretario Comunale, oltre a prestare l'assistenza alle sedute di Consiglio, Giunta e Commissioni, ove e quando occorra, presta servizio nei giorni della settimana lavorativa che è di 36 ore come di seguito indicativamente rappresentato:

- ✓ Per 15 ore articolate su tre giorni alla settimana (2 al mattino e una al pomeriggio) presso il Comune di Santo Stefano al Mare;
- ✓ Per 12 ore articolate su due giorni alla settimana presso il Comune di Garlenda;
- ✓ Per 6 ore presso il Comune di Vendone;
- ✓ Per 3 ore presso il Comune di Testico

ART. 3 - COMUNE CAPOFILA

1. Comune Capofila per la gestione del servizio è il Comune di Santo Stefano al Mare, che è anche sede amministrativa del servizio stesso.

ART. 4 - RAPPORTI FINANZIARI

1. I rapporti finanziari tra i due Enti sono ispirati al principio della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.

2. Pertanto, le spese relative al trattamento economico del Segretario Comunale, quelle della supplenza a qualsiasi titolo sostenute, gli oneri previdenziali ed assistenziali, saranno ripartite in rapporto diretto alle ore lavorative prestate presso ciascun Comune; conseguentemente la spesa stessa sarà a carico dei singoli enti secondo la seguente ripartizione:

- ❖ 41,66 % a carico del Comune di Santo Stefano al Mare;
- ❖ 33,33 % a carico del Comune di Garlenda
- ❖ 16,67 % a carico del Comune di Vendone
- ❖ 8,33 % a carico del Comune di Testico

3. Il Comune di Santo Stefano provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale.

4. I Comuni di Garlenda, Vendone e Testico liquideranno con cadenza trimestrale (primo, secondo e terzo trimestre) la quota a carico del proprio Ente sulla base della previsione di spesa annuale; il Comune di Santo Stefano al Mare entro il mese di febbraio invierà apposito rendiconto per il saldo, il cui pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla ricezione.

5. Eventuali ulteriori spese (missioni, trasferte, ecc.) saranno esclusivamente a carico del Comune nell'interesse del quale tali prestazioni risulteranno essere state effettuate.

ART. 5 - MODALITA' ORGANIZZATIVE

1. Al fine di raggiungere la maggiore funzionalità i Comuni convenzionati istituiscono una Conferenza di coordinamento, con sede nel Comune Capofila, costituita dai rispettivi Sindaci, con il compito di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

2. Al Sindaco del Comune Capofila sono demandate tutte le competenze relative ai rapporti giuridici con il Segretario Comunale, anche in applicazione del DPR 465/97, quali: nomina, revoca, ferie, malattia etc..

3. Le determinazioni in merito al comma 2, devono essere comunicate al Comune convenzionato.

4. Alla scadenza della convenzione o nel caso di scioglimento anticipato della stessa, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario Comunale titolare della sede, in quale dei Comuni facenti parte della convenzione il Segretario stesso deve essere nominato. Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune Capofila.

ART. 6 - TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Al Segretario Comunale, incaricato del Servizio di Segreteria in forma convenzionata, spetta il trattamento economico stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i Segretari di pari qualifica e grado per la classe della convenzione.
2. Al Segretario Comunale, in presenza dei presupposti di legge, potrà essere riconosciuta una maggiorazione della retribuzione di posizione nella misura massima prevista dalla vigente contrattazione collettiva di categoria da ripartire tra gli enti nella stessa misura percentuale determinata per gli altri oneri finanziari.

ART. 7 - TITOLARITA'

1. La nomina del Segretario titolare della convenzione è effettuata dal Sindaco capo convenzione previo accordo con i Sindaci degli altri comuni facenti parte della convenzione.

ART. 8 – CONFERENZA DEI SINDACI

1. La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo della gestione associata per l'elaborazione delle scelte strategiche e programmatiche per la gestione del Servizio di Segreteria Comunale in forma associata. Si riunisce su richiesta di uno dei sindaci dei Comuni in convenzione.
2. Sarà compito della Conferenza, presieduta dal Sindaco del Comune Capofila, sentito il Segretario Comunale, determinare le concrete modalità di svolgimento del servizio di segreteria comunale in forma associata: giornate di presenza, orario di lavoro ed ogni altra decisione di carattere gestionale e strumentale.
3. Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate in qualunque momento, a condizione che vengano deliberate concordemente dai singoli Consigli Comunali degli Enti convenzionati.
4. Il Sindaco del Comune di Santo Stefano al Mare è competente, in accordo con i Sindaci facenti parte della convenzione, per i provvedimenti riguardanti:
 - a) Erogazione della retribuzione di risultato spettante al Segretario comunale;
 - b) Autorizzazione al Segretario comunale per lo svolgimento di altri incarichi o per l'esercizio di attività.

ART. 9 - DURATA E CAUSE DI SCIoglimento

1. La convenzione avrà durata di un anno e avrà efficacia a decorrere dalla data di presa di servizio del Segretario.
2. La stessa ha comunque carattere precario e potrà, oltre essere rinnovata previo accordo tra i soggetti firmatari, essere risolta in qualunque momento con le seguenti modalità:
 - ❖ Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni Comunali convenzionate;
 - ❖ Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare e con preavviso di almeno 30 giorni.

ART. 10 - NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applicano le norme sull'ordinamento delle autonomie locali, il DPR 465/97 in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché tutte le altre disposizioni legislative in merito.
2. La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi della normativa vigente.

IL SINDACO DEL COMUNE DI SANTO STEFANO AL MARE.....

IL SINDACO DEL COMUNE DI GARLEDA.....

IL SINDACO DEL COMUNE DI VENDONE.....

IL SINDACO DEL COMUNE DI TESTICO.....